

Delibera n. 116/2019

Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, avviato con Delibera n. 80/2019 del 19 giugno 2019. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare, il comma 2, lettera a), e il comma 3, lettera f), il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese proponano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti"*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, ed in particolare:
- l'articolo 14, commi 1, 2 e 3;
 - l'articolo 37, comma 14, lettera b), ai sensi del quale l'Autorità *"osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000"*;
- VISTA** la Decisione Delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015, e in particolare gli articoli 8 e 9;
- VISTA** la delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021”, con il relativo allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale;*
- VISTA** la delibera n. 80/2019 del 19 giugno 2019, recante *“Avvio di procedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, notificata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: “RFI” o “Gestore”), in data 19 giugno 2019 (nota prot. ART 6682/2019);*
- CONSIDERATO** che, con la suddetta delibera è stato avviato un procedimento, nei confronti di RFI, per l’eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo n. 112/2015, per l’inottemperanza alle prescrizioni nn.: 2.2.3.1, lettere c) ed e); 2.3.3.1 e 2.3.3.2 di cui di cui all’Allegato A della delibera n. 118/2018 del 29 novembre 2018;
- CONSIDERATO** che, con nota del 19 luglio 2019 (assunta agli atti dell’Autorità in pari data con prot. ART 8304/2019), RFI ha presentato una proposta di impegni (allegata alla presente Delibera) al fine di ottenere la chiusura del procedimento avviato con la menzionata delibera n. 80/2019 senza l’accertamento dell’infrazione;
- CONSIDERATO** che, in forza della summenzionata proposta, il Gestore, in relazione alle contestazioni di cui alla delibera n. 80/2019, per la violazione delle indicate misure di regolazione contenute nella delibera n. 118/2018, si dichiara disposta ad assumere i seguenti impegni:
- I. con riferimento alla prescrizione 2.2.3.1, a rendere il testo del paragrafo 2.3.3.5 corrispondente con quanto prescritto alla lettera c) della prescrizione 2.2.3.1 della delibera n. 118/2018 (riferita ai punti 2 e 3 del paragrafo 2.3.3.5); il Gestore, inoltre, si impegna ad inserire, nella calendarizzazione degli step concernenti le comunicazioni dei programmi di interruzione per lavori, un’ulteriore fase di confronto con le imprese ferroviarie da tenersi nel periodo ricompreso tra X-12 e X-6. Oggetto di tale nuova fase di consultazione, finalizzata a conciliare ulteriormente le esigenze di pianificazione della manutenzione del Gestore con quelle, commerciali ed industriali, delle Imprese Ferroviarie sono:
 - a. la preventiva analisi di richieste di modifica delle indisponibilità di infrastruttura pubblicate a X-12 e il recepimento di quelle adeguatamente motivate nell’ambito del programma di interruzioni da pubblicarsi a X-6;

b. la condivisione, con l'IF richiedente, della tipologia di modifiche delle tracce interessate dalle indisponibilità (deviazioni e/o limitazioni e/o spostamento di orario) del programma pubblicato a X-6 e relativo inserimento nel progetto orario definitivo.

Gli impegni di cui al presente punto saranno pubblicati a dicembre 2019 con la versione definitiva del PIR 2021.

II. Con riferimento alla prescrizione 2.3.3.1, RFI – che aveva inteso operare la rettifica in occasione dell'aggiornamento annuale di dicembre 2019 - si impegna a ricollocare il contenuto della prescrizione, circa la messa a disposizione alle parti interessate delle note interne, linee guida, specificazioni o altri documenti esplicativi delle regole di gestione della circolazione, nella parte generale del paragrafo 2.4.2. L'integrazione descritta sarà effettuata con specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, che saranno pubblicati immediatamente dopo l'eventuale approvazione del presente impegno.

III. Con riferimento alla prescrizione 2.3.3.2, RFI – che aveva inteso operare la rettifica in occasione dell'aggiornamento annuale di dicembre 2019 - si impegna a modificare il testo del PIR con uno specifico aggiornamento del PIR 2019 e del PIR 2020, che saranno pubblicati immediatamente dopo l'eventuale approvazione del presente impegno.

VISTA la relazione predisposta dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO in particolare che, sulla base della documentazione agli atti, la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i nn. I, II e III, presentata da RFI con la citata nota del 19 giugno 2019, concernenti le violazioni contestate con la Delibera n. 80/2019, appare, ad una preliminare e complessiva valutazione, potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, attesa anche l'opportunità di acquisire il contributo partecipativo dei terzi interessati, tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;

RITENUTO che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di RFI concernente gli impegni sopra indicati con i nn. I, II e III;

RITENUTO di disporre, in considerazione dell'imminente pausa estiva e dell'esigenza di garantire la massima partecipazione da parte dei terzi interessati, una durata più ampia della fase di consultazione rispetto a quella prevista dall'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio, prevenendo il termine del 20 settembre 2019 per la presentazione di osservazioni;

CONSIDERATO che rimane comunque impregiudicata la valutazione finalizzata all'eventuale chiusura del procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'art. 8, comma 5 e seguenti, del predetto Regolamento - sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 80/2019;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. E' dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con Delibera n. 57/2015, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la nota del 19 giugno 2019, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART 8304/2019 (Allegato 1), con riferimento agli impegni citati in premessa con i nn. I, II e III, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera n. 80/2019.
2. E' disposta la pubblicazione della proposta di cui al punto 1 sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
3. I terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro il 20 settembre 2019. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.
4. Le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Bernardo Argiolas, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento.
6. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni.
7. La presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 31 luglio 2019

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)